

Consiglio Pastorale Parrocchiale

Consiglio Parrocchiale per gli Affari Economici

Presentazione

Negli orientamenti per l'anno pastorale 2001-2002 avevo chiesto che in questi mesi tutte le parrocchie provvedessero a costituire il Consiglio Pastorale Parrocchiale. Si tratta, infatti, di uno strumento di comunione e di corresponsabilità che non deve mancare neppure nelle parrocchie più piccole.

A sostegno di questo impegno e per contribuire ad un migliore funzionamento dei Consigli Pastoralisti Parrocchiali già costituiti, è parso bene al Consiglio Pastorale Diocesano – tenendo conto dell'esperienza maturata negli anni scorsi – di procedere ad una revisione dello Statuto, dal quale i Consigli traggano l'orientamento sicuro per la loro attività.

Nel presentare e nell'approvare questo nuovo Statuto e nel ripresentare anche quello del Consiglio per gli Affari Economici, mi permetto di ricordare quanto papa Giovanni Paolo II ha scritto nella Esortazione apostolica *Christifideles laici* a proposito dell'impegno apostolico dei laici nella parrocchia: «Si abituino i laici a lavorare nella parrocchia intimamente uniti ai loro sacerdoti...».

Questa corresponsabilità «deve trovare il suo adeguato e strutturato sviluppo nella valorizzazione più convinta, ampia e decisa dei Consigli Pastoralisti Parrocchiali» (n. 27).

Come pure desidero sottolineare quanto il Papa afferma sulla “spiritualità di comunione”, senza la quale questi organismi “diventerebbero apparati senz'anima”: «La teologia e la spiritualità della comunione ispirano un reciproco ed efficace ascolto tra Pastori e fedeli, tenendoli da un lato, uniti a priori in tutto ciò che è essenziale, e spingendoli, dall'altro, a convergere normalmente anche nell'opinabile verso scelte ponderate e condivise.» (*Novo Millennio Ineunte*, 43.45).

Sappiamo bene che i Consigli Pastoralisti e i Consigli per gli Affari Economici non sono assimilabili ad alcun organismo di partecipazione civile: essi sono nati in funzione di una partecipazione da trasformare in corresponsabilità pastorale. Questa richiede una rinnovata coscienza di Chiesa, del suo mistero e della sua missione.

Intendo precisare che questo Statuto-tipo del Consiglio Pastorale Parrocchiale è normativo per tutte le parrocchie. Richiede, però, di essere adattato, nelle norme del regolamento, alle caratteristiche ed esigenze proprie delle singole comunità.

Stabilisco inoltre che si provveda, nei prossimi anni, a far coincidere il rinnovo dei Consigli parrocchiali con il rinnovo del Consiglio Pastorale Diocesano. Con questa decisione vorrei anche dare stabilità e continuità di presenza ai delegati parrocchiali nelle Assemblee foraneali.

Mentre ringrazio il Consiglio Pastorale Diocesano per il suo impegno, mi auguro che questi statuti possano assicurare ai Consigli parrocchiali una chiara impostazione e norme di funzionamento tali da rendere sempre più significativa ed efficace la loro esperienza.

Pordenone, 8 febbraio 2002

+ *Ovidio Poletto, vescovo*

STATUTO-TIPO

del CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE

Premessa

Siamo consapevoli che la Chiesa è il popolo di Dio, radunato nel vincolo di comunione della Trinità e chiamato a continuare la missione di salvezza di Gesù Cristo nella storia. Gli organismi ecclesiali, dunque, vanno intesi come una forma storica di partecipazione e di corresponsabilità. Il loro autentico significato è comprensibile solo in una rinnovata coscienza di Chiesa. Nella struttura della comunità cristiana la ricchezza dello Spirito si rende visibile in compiti diversificati e stabili, a partire da quello del pastore che guida la comunità. La diversità non elimina l'uguale dignità, fondata sul Battesimo. Tutti i battezzati sono chiamati alla santità e a portare il proprio contributo all'opera della salvezza.

Per vivere in maniera coerente e rinnovare il dono della comunione, ogni domenica la Chiesa celebra l'Eucaristia. In essa ogni comunità cristiana accoglie la Parola di Dio e il Pane della Vita, manifesta la sua identità e rafforza l'impegno per una coraggiosa missione evangelizzatrice.

Gli organismi di partecipazione sono chiamati ad esprimere, sostenere e promuovere questo dinamismo di comunione. A tal fine è importante che il Consiglio Pastorale Parrocchiale rifletta, approfondisca e preghi per crescere nell'ascolto della Parola di Dio e delle parole degli uomini. Uno sforzo continuo di conversione, nella mentalità e negli atteggiamenti, da parte di tutti i suoi membri, qualifica l'attività consultiva del Consiglio. Non è semplice arrivare ad indicazioni unitarie quando c'è pluralità di modi di vedere. Il consenso andrà dunque cercato senza fretta, attraverso il confronto rispettoso e paziente, e ricordando che la preghiera consente una comunione più profonda.

Art. 1 Costituzione

Nella Parrocchia di è **costituito** il Consiglio Pastorale Parrocchiale, come organismo di comunione e di corresponsabilità, a servizio della comunità parrocchiale, per la crescita della Chiesa e la sua missione nel mondo.

È formato da cristiani che si impegnano a vivere l'adesione di fede a Gesù Cristo, ad ispirare le loro scelte al Vangelo e a partecipare alla vita ecclesiale.

Art. 2 Funzione

Il Consiglio Pastorale Parrocchiale ha **funzione consultiva**. Le sue proposte devono essere frutto di un discernimento compiuto insieme, sotto la guida dello Spirito. E pertanto, specialmente se espresse a larga maggioranza, sono pastoralmente impegnative.

Art. 3 Compiti

I **compiti** del Consiglio Pastorale Parrocchiale sono:

- a) conoscere e analizzare la realtà della Parrocchia e del territorio;
- b) promuovere, sostenere, coordinare e verificare tutta l'azione pastorale della Parrocchia, in armonia con il piano pastorale diocesano e le indicazioni della Forania, tenendo conto dell'Unità Pastorale di appartenenza;
- c) favorire la comunione di associazioni, movimenti e gruppi parrocchiali tra loro e con tutta la comunità;

- d) indicare al Consiglio per gli Affari Economici della Parrocchia le esigenze pastorali che comportano un impegno economico.

Art. 4 **Composizione**

Il Consiglio Pastorale Parrocchiale è **composto** da:

- a) *membri di diritto*: il parroco, i vicari parrocchiali, i diaconi permanenti con un incarico pastorale a servizio della Parrocchia, un rappresentante per ciascuna comunità religiosa presente in Parrocchia;
- b) *membri eletti come rappresentanti* degli operatori pastorali, delle associazioni, dei movimenti e gruppi ecclesiali e delle altre realtà di rilievo pastorale per la Parrocchia, (ad es. scuola materna parrocchiale, oratorio...), in base a valutazione della Commissione preparatoria;
- c) *membri eletti dalla comunità*: uomini e donne della comunità parrocchiale che abbiano i requisiti richiesti per questo ruolo;
- d) *membri nominati* dal parroco per le loro particolari competenze;
- e) *membri cooptati* dal Consiglio Pastorale Parrocchiale, senza diritto di voto.

I membri eletti, nominati o cooptati decadono dal loro incarico rispettivo nel caso di assenza ingiustificata per tre sedute consecutive del C.P.P.. Il posto degli eletti decaduti viene assunto dal primo dei non eletti che abbia riportato voti nella stessa lista.

Art. 5 **Numero dei membri**

Il **numero dei membri** del Consiglio Pastorale Parrocchiale deve facilitare l'operatività delle riunioni consigliari e salvaguardare il criterio della rappresentatività delle varie componenti della comunità parrocchiale. È opportuno che i membri eletti dai gruppi e dalla comunità compongano almeno la metà dell'intero Consiglio, sulla base dei criteri stabiliti dalla Commissione preparatoria per la Costituzione del C.P.P.

Art. 6 **Elezione**

Nell'**elezione** del Consiglio è coinvolta tutta la comunità parrocchiale. Possono eleggere ed essere eletti come membri del Consiglio Pastorale Parrocchiale coloro che, battezzati, abbiano compiuto i 18 anni e siano domiciliati in Parrocchia o operanti stabilmente in essa.

Art. 7 **Organi**

Sono **Organi** del Consiglio:

- a) il *Presidente*, che per diritto è il Presbitero titolare della Parrocchia;
- b) il *Vicepresidente*, eletto tra i membri laici del Consiglio;
- c) il *Consiglio di Presidenza*, costituito dal Presidente, dal Vicepresidente e da altri membri eletti dal Consiglio in numero da 2 a 4;
- d) *Commissioni di lavoro*, che possono essere costituite in forma permanente o temporanea dal Consiglio in rapporto alle attività del Consiglio stesso.

Art. 8 **Attività**

Il C.P.P. si riunisce 4 volte all'anno in seduta ordinaria e ogniqualvolta se ne ravvisi l'opportunità a giudizio del parroco o su richiesta di un terzo dei suoi membri.

Art. 9 Durata

La *durata* del Consiglio è determinata in 5 anni. Voce autorevole della Parrocchia, il Consiglio non decade con la cessazione del parroco dal suo ufficio. È sciolto, invece, all'inizio del ministero del nuovo parroco.

REGOLAMENTO

Art. 1 Commissione preparatoria

In vista della costituzione del C.P.P., viene formata una *Commissione preparatoria* composta dal Presbitero titolare della Parrocchia e da alcuni membri del Consiglio Pastorale Parrocchiale uscente. Nel caso in cui detto Consiglio non sia mai stato costituito, la Commissione è composta dal Parroco e da alcuni rappresentanti delle realtà pastorali della comunità, designati dal Parroco stesso. La Commissione preparatoria cura la sensibilizzazione della comunità e predispone criteri e norme per la formazione del nuovo Consiglio, determinando anche il numero dei suoi componenti per elezione e per nomina.

In particolare:

- provvede a formare la lista dei candidati all'elezione, salvaguardando un'adeguata rappresentanza in relazione al sesso, all'età e alle diverse zone della Parrocchia;
- prepara la lista delle associazioni, movimenti e gruppi ecclesiali e delle realtà pastorali che hanno il diritto di eleggere ognuna un proprio rappresentante al Consiglio;
- indica le procedure di votazione che potranno essere diverse secondo le consuetudini locali;
- garantisce la correttezza delle operazioni elettorali.

Ad elezione avvenuta i nomi dei componenti del Consiglio saranno comunicati alla conclusione delle Messe domenicali e mediante la forma scritta ritenuta più idonea per la loro proclamazione.

Art. 2 Seduta

La convocazione del Consiglio Pastorale Parrocchiale e l'ordine del giorno della seduta saranno comunicati dal Presidente ai Consiglieri almeno con una settimana di anticipo.

La riunione è validamente costituita con la presenza della maggioranza dei membri del Consiglio.

All'inizio di ogni seduta, dopo un momento di preghiera e di ascolto della Parola di Dio, si dà lettura del verbale della riunione precedente, per la necessaria approvazione.

I pareri del Consiglio sui punti all'ordine del giorno hanno carattere impegnativo qualora, messi ai voti, ottengano il consenso della maggioranza assoluta dei presenti.

Il Consiglio Pastorale Parrocchiale individua i mezzi più adatti per comunicare puntualmente alla comunità gli argomenti trattati e le decisioni prese.

Art. 3 Commissioni

Le Commissioni del C.P.P. sono costituite in forma permanente, cioè per la durata del Consiglio, o temporanea.

È compito del C.P.P. definire i contenuti e gli ambiti di competenza delle Commissioni. Queste hanno lo scopo di approfondire la conoscenza di particolari problemi e di presentare al Consiglio gli elementi utili per una valutazione e per una decisione in merito. Dette Commissioni possono assumere, con il consenso del Parroco, anche un ruolo operativo per determinate iniziative inerenti la loro competenza.

Art. 4 Rapporti con altri Consigli Pastorali e con la Forania

- a) Il C.P.P. opera in sintonia con l'Assemblea generale della Forania, alla cui composizione esso concorre eleggendo un proprio rappresentante laico, due per le parrocchie che superano i duemila abitanti (cfr. *Statuto delle Foranie*, art. 6.c).
- b) Il C.P.P. si adopera a trovare momenti e forme di collaborazione con i Consigli delle altre comunità parrocchiali del territorio, con particolare riferimento a quelle della propria Unità pastorale.
- c) Le Parrocchie guidate da uno stesso Parroco costituiscono singoli C.P.P., che però troveranno momenti di incontro per la programmazione unitaria delle attività pastorali comuni.

STATUTO del CONSIGLIO PARROCCHIALE PER GLI AFFARI ECONOMICI

Premessa

La Chiesa, fondata dal Signore Gesù, è costituita da un elemento umano e da un elemento divino. È organismo visibile e sociale, che lo Spirito vivifica e fa crescere (cfr. LG 8). Essa si serve delle cose temporali nella misura richiesta dalla propria missione (cfr. GS 76). Usando le risorse economiche necessarie la Chiesa non può contraddire l'imperativo evangelico della povertà, che vale non soltanto per i singoli fedeli, ma anche per la realtà istituzionale e per le modalità d'azione della Chiesa stessa. La rinuncia a mezzi e risorse imponenti è manifestazione e garanzia di totale fiducia nello Spirito del Risorto ed è segno e condizione di credibilità dell'opera evangelizzatrice. La subordinazione costitutiva dell'uso dei beni temporali alle caratteristiche e alle esigenze della missione è molto importante.

Rimane però il fatto che la Chiesa, proprio per svolgere la sua missione evangelizzatrice ha bisogno di mezzi e di risorse. Non si potrebbe altrimenti sostenere le molteplici attività pastorali né dare risposta alle crescenti esigenze della carità. Da queste constatazioni nasce il diritto, che è espressione della libertà religiosa dovuta ad ogni confessione, di acquistare e di possedere beni adeguati. E contemporaneamente nascono l'esigenza di una costante educazione dei fedeli a "sovvenire alle necessità della Chiesa" e il dovere di dare testimonianza sempre più trasparente nella gestione dei beni economici.

Il Consiglio per gli Affari Economici è l'organismo che nelle comunità parrocchiali è chiamato ad esercitare la partecipazione e la corresponsabilità sia nel reperimento delle risorse necessarie, sia nell'amministrazione delle stesse. Il C.P.A.E. ha il compito di aiutare le molteplici iniziative di bene a svilupparsi in modo ordinato, coniugando l'audacia della carità con la competenza e la prudenza necessarie, favorendo un autentico spirito di famiglia nella comunità cristiana.

Art. 1 Natura

Il Consiglio Parrocchiale per gli Affari Economici, richiesto dal Codice di Diritto canonico (canoni 537 e 1280) è l'organo di amministrazione dei beni e delle disponibilità della Parrocchia, nel rispetto delle norme del diritto universale e particolare e del presente Statuto, ed è presieduto dal Parroco (cfr. canoni 225, 228).

Art. 2 Fini

Il C.P.A.E. ha i seguenti fini:

- a) amministrare i beni della Parrocchia e le disponibilità economiche assicurate dalle offerte volontarie fatte dai fedeli durante lo svolgimento del ministero pastorale e versate doverosamente nella cassa parrocchiale (cfr. canoni 531, 551 e 1267) al fine di provvedere al sostentamento ed alle spese relativi agli Operatori pastorali della Parrocchia, e di assicurare i mezzi economici necessari alla varie attività pastorali programmate dalla Comunità;
- b) esprimere il parere sugli atti di straordinaria amministrazione che di fatto modificano lo stato patrimoniale della Parrocchia e/o ne aggravano le responsabilità economiche, atti da sottoporre poi all'approvazione del Vescovo per la loro validità, e per i quali vanno osservate le disposizioni canoniche (cfr. Canone 1281 e il decreto vescovile 4.4.1987) e civili;

- c) predisporre annualmente il bilancio economico preventivo della Parrocchia, elencando le voci di entrata e di spese prevedibili per i vari bisogni della Parrocchia (attività pastorali, caritative, onesto sostentamento del Clero ecc.) e individuandone i relativi mezzi di copertura economica;
- d) vigilare sulla regolare tenuta dei registri contabili, della cassa parrocchiale e approvare alla fine di ciascun esercizio, previo esame dei libri contabili stessi e della relativa documentazione, il rendiconto consuntivo da presentare all'Ufficio Amministrativo Diocesano, entro il 31 marzo di ogni anno;
- e) curare la conservazione e manutenzione degli edifici, attrezzature, mobili, arredi e di quanto appartiene alla Parrocchia, usando particolare cura e premura per il patrimonio artistico e storico (a tale scopo deve essere redatto e annualmente aggiornato lo stato patrimoniale e l'inventario, comprendente pure tutti i beni mobili della Parrocchia), il deposito di relativi atti e documenti presso la Curia diocesana (cfr. canoni 1283 § 2, 3; 1284 § 2 e 9) e l'ordinata archiviazione delle copie negli uffici parrocchiali;
- f) studiare i modi e proporre iniziative per sensibilizzare la Comunità al dovere di contribuire alle varie necessità della Parrocchia, della Chiesa diocesana e della Chiesa universale (cfr. canoni 222, 1260 e 1261).

Art. 3 Composizione

Il C.P.A.E. è composto dal Parroco, che di diritto ne è il Presidente, dal Vicario Parrocchiale, e da quattro o sei membri, designati dal Parroco stesso dopo aver sentito il Consiglio Pastorale Parrocchiale ed eventuali persone prudenti della Parrocchia (cfr. can. 228).

Tra i membri designati dovrà essere indicata la persona quale incaricato parrocchiale per la promozione del sostegno economico alla Chiesa (come voluto dalla C.E.I. nella XLV Assemblea Generale)

Tali Consiglieri designati, di sicura moralità, attivamente inseriti nella vita parrocchiale, capaci di valutare le scelte economiche con spirito ecclesiale, ed esperti, per quanto è possibile, in diritto ed in economia, devono essere confermati dal Vescovo diocesano con suo decreto, almeno 15 giorni prima del loro insediamento.

I membri del C.P.A.E. durano in carica cinque anni ed il loro mandato può essere rinnovato. Per la durata del loro mandato, i Consiglieri non possono essere revocati, se non per gravi e documentati motivi riconosciuti a giudizio insindacabile dell'Ordinario Diocesano.

Con la vacanza della Parrocchia il C.P.A.E. rimane in carica fino alla nomina del nuovo Parroco per gli atti di normale amministrazione. I Consiglieri prestano il loro servizio gratuitamente e con senso di piena responsabilità, agendo solo e sempre nell'esclusivo interesse della Comunità parrocchiale e delle sue finalità pastorali (cfr. canoni 1281 e 1286).

Art. 4 Incompatibilità

Non possono essere nominati membri del C.P.A.E. i congiunti del Parroco fino al quarto grado di consanguineità o di affinità, e quanti hanno in atto rapporti economici con la Parrocchia (cfr. can. 492 § 3).

È opportuno che non faccia parte del Consiglio chi ricopre cariche nelle Istituzioni e nelle Amministrazioni Pubbliche.

Art. 5 Presidente

Spetta al Presidente:

- a) la convocazione e la presidenza del C.P.A.E.;

- b) la fissazione dell'ordine del giorno di ciascuna riunione;
- c) la presidenza delle singole riunioni;
- d) la designazione del Segretario, dopo aver consultato il Consiglio Pastorale Parrocchiale.

Art. 6 Poteri del Consiglio

Il Consiglio Parrocchiale per gli Affari Economici ha funzione consultiva e non deliberativa. In esso tuttavia si esprime la collaborazione responsabile dei fedeli nella gestione amministrativa della Parrocchia in conformità al canone 212, § 3. Il Parroco ne ricercherà e ne ascolterà attentamente il parere, non se ne discosterà se non per gravi motivi e ne userà ordinariamente come valido strumento per l'amministrazione della Parrocchia.

Ferma resta, in ogni caso, la legale rappresentanza della Parrocchia che in tutti i negozi giuridici spetta al Parroco, il quale è amministratore di tutti i beni parrocchiali a norma del Canone 532.

Art. 7 Riunioni del Consiglio

Il C.P.A.E. si riunisce almeno tre volte l'anno, nonché ogni volta che il Parroco lo ritenga opportuno, o che ne sia fatta a quest'ultimo richiesta da almeno due membri del Consiglio.

Alle riunioni del C.P.A.E. potranno partecipare, ove necessario, su invito del Presidente, anche altre persone in qualità di esperti. Ogni consigliere ha facoltà di far mettere a verbale tutte le osservazioni che ritiene opportuno fare.

Art. 8 Vacanza dei seggi del Consiglio

Nei casi di morte, di dimissione (si intende dimissionario anche il consigliere che manchi a tre sedute consecutive senza giustificazione), di revoca o di permanente invalidità di uno o più membri del Consiglio Parrocchiale per gli Affari Economici, il Parroco provvede entro quindici giorni a designare i sostituti con le modalità di cui all'art. 3.

I Consiglieri così nominati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio stesso e possono essere confermati alla successiva scadenza.

Art. 9 Esercizio

L'esercizio finanziario della Parrocchia va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ciascun esercizio, e comunque entro il 31 marzo successivo, il bilancio consuntivo (e quello preventivo per l'anno successivo), debitamente approvato/i dai membri del Consiglio, saranno sottoposti dal Parroco al Vescovo, tramite l'Ufficio Amministrativo Diocesano, per la verifica e l'approvazione del Consiglio Diocesano per gli Affari Economici (cfr. can. 1287 § 1).

Art. 10 Informazioni alla comunità parrocchiale

Il C.P.A.E. presenta annualmente al Consiglio Pastorale Parrocchiale e alla Comunità parrocchiale il rendiconto sulla utilizzazione delle rendite dei beni parrocchiali e delle offerte ricevute dai fedeli (cfr. can. 1287 § 2) e propone anche le opportune iniziative per l'incremento delle risorse necessarie per la realizzazione delle attività pastorali e per il sostentamento degli Operatori pastorali della parrocchia.

Art. 11 Validità delle sedute e verbali

Per la validità delle riunioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei Consiglieri. I verbali del Consiglio, redatti su apposito registro, devono portare la sottoscrizione del Parroco e del Segretario del Consiglio stesso e devono essere approvati nella seduta successiva e conservati nell'Ufficio o Archivio parrocchiale, e sono soggetti alla visita canonica a norma del Codice di Diritto Canonico (cfr. canoni 555 § 4; 1276 e 1287).

Art. 12 Depositi vari

I depositi in denaro, i conti correnti bancari e postali, le azioni, i titoli di credito di proprietà della Parrocchia devono essere sempre e solamente intestati a: "Parrocchia di ... rappresentata dal Parroco pro tempore N. N. ...".

I capitali di operazioni riguardanti il patrimonio della Parrocchia devono essere depositati presso l'Ufficio Amministrativo Diocesano, che ne curerà la custodia e l'amministrazione.

Art. 13 Rinvio alle norme generali

Per tutto quanto non contemplato nel presente statuto/regolamento, si applicheranno le norme del Diritto Canonico, del Diritto particolare e del Diritto Civile.